Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° — **Roma - Sabato, 10 marzo 1934 - Anno XII** — **Numero 59**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal* 1° *gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del* 31 *dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale " veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

AVVISO di pubblicazione e spedizione di fascicoli della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Si rende noto a tutti gli Uffici ammessi alla gratuita distribuzione della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno — tanto in edizione normale che in quella economica — che si è ultimata la spedizione dei fascicoli 3° del volume II, dal 1° al 3° del volume III e dal 1° al 5° del volume IV edizione normale, nonchè dei fascicoli dal 9° al 13° del volume IV e delle puntate dalla 1ª all'8ª del volume V complementare dell'edizione economica.

Gli eventuali reclami per la mancata ricezione dei fascicoli suddetti dovranno essere inoltrati all'Ufficio della Raccolta leggi e decreti presso il Ministero di grazia e giustizia — Palazzo di via Arenula - Roma — nel termine improrogabile di un mese dalla pubblicazione del presente avviso, avvertendo che trascorso detto termine, tali reclami non saranno più ammessi e che quindi i fascicoli, intempestivamente richiesti, non potranno essere forniti che a pagamento ed a cura dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1933

REGIO DECRETO 26 ottobre 1933, n. 2378.
Modifiche allo statuto della Regia università di Siena. Pag. 1262

REGIO DECRETO 27 dicembre 1933, n. 2379.
Modifiche all'ordinamento dei servizi periferici territoriali della Regia marina approvato con R. decreto 16 giugno 1932, n. 840 . . . . Pag. 1264

REGIO DECRETO 7 settembre 1933, n. 2380.
Fissazione del contributo scolastico dovuto allo Stato dal comune di Montorio al Vomano . . . . Pag. 1265

REGIO DECRETO 12 ottobre 1933, n. 2381.
Fissazione del contributo scolastico dovuto allo Stato dai comuni di Pennabilli e di Casteldelci . . . . Pag. 1265

REGIO DECRETO 21 dicembre 1933, n. 2382.
Autorizzazione al Regio liceo artistico di Bologna ad accettare una donazione . . . . Pag. 1265

REGIO DECRETO 27 dicembre 1933, n. 2383.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile di Valdengo. Pag. 1265

REGIO DECRETO 27 dicembre 1933, n. 2384.
Erezione in ente morale della fondazione « Pio istituto Coniugi Cavazza », con sede in Modena . . . . . . Pag. 1265

REGIO DECRETO 30 novembre 1933, n. 2385.
Dichiarazione di istituzione pubblica di assistenza e beneficenza del « Collegio Bertocchi », in Bologna . . . . Pag. 1265

REGIO DECRETO 4 dicembre 1933, n. 2386.
Dichiarazione di istituzione pubblica di assistenza e beneficenza della « Fondazione Benadù », con sede in Firenze. Pag. 1266

REGIO DECRETO 18 dicembre 1933, n. 2387.
Fissazione del numero dei membri effettivi della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di S. Mauro a Signa . . . Pag. 1266

REGIO DECRETO 30 novembre 1933, n. 2388.
Erezione in ente morale della fondazione « Orfanotrofio maschile S. Fortunato Martire », in Camogli . . . . Pag. 1266

REGIO DECRETO 19 ottobre 1933, n. 2389.
Erezione in ente morale della fondazione « Legato Virginia Piccolomini Ottieri », con sede in Siena . . . . . Pag. 1266

REGIO DECRETO 27 dicembre 1933, n. 2390.
Erezione in ente morale della fondazione « Ospedale Piccola Casa della Sacra Famiglia », con sede in Gassino Torinese. Pag. 1266

1934

LEGGE 5 febbraio 1934, n. 320.
Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1414, contenente provvidenze varie a favore dell'industria cinematografica nazionale . . . . . Pag. 1266

LEGGE 29 gennaio 1934, n. 321.
Modificazioni alle vigenti norme sulle stazioni di cura, soggiorno e turismo . . . . Pag. 1267

REGIO DECRETO 19 febbraio 1934, n. 322.
Disposizioni riguardanti la Fondazione per la sperimentazione agraria e l'Istituto nazionale di economia agraria. Pag. 1268

REGIO DECRETO 26 febbraio 1934, n. 323.
Fissazione della entrata in vigore dell'ordinamento organico della Eritrea e Somalia . . . . Pag. 1269

REGIO DECRETO 29 gennaio 1934, n. 324.
Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle Suore delle Poverelle, con sede in Bergamo . . . . Pag. 1269

REGIO DECRETO 30 novembre 1933.
Approvazione del terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Benevento . . . . Pag. 1269

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1934.
Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare la donazione di un appezzamento di terreno disposta dal comune di Fiume . . . . Pag. 1270

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1934.
Dichiarazione di indifferibilità ed urgenza dei lavori di impianto di un cavo telefonico sotterraneo fra Trento e Bolzano. Pag. 1270

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1934.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Udine. Pag. 1271

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana . . . Pag. 1271

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Concessione di exequatur Pag. 1273
Ministero delle finanze:
Rinnovazione delle obbligazioni del Debito redimibile 3,50 % netto - Categoria 1ª . . . . Pag. 1273
Media dei cambi e delle rendite . . . . Pag. 1273
Avviso di rettifica . . . . Pag. 1273
Ministero delle corporazioni: Scioglimento d'ufficio di cooperativa . . . . Pag. 1273

CONCORSI

Ministero dell'aeronautica:
Proroga del termine stabilito per la partecipazione ai concorsi banditi per posti di vice segretario, vice ragioniere, alunno d'ordine e subalterno. . . . . Pag. 1274
Proroga del termine stabilito per la partecipazione ai concorsi banditi per posti di capo-tecnico, geometra, disegnatori e assistenti . . . . Pag. 1274
Ministero dell'educazione nazionale:
Concorsi a cattedre presso il Reale educandato femminile di Firenze . . . . Pag. 1274
Concorsi a due cattedre e a due posti di maestra istitutrice presso il Reale educandato femminile « Maria Adelaide » di Palermo . . . . Pag. 1275
Ministero di grazia e giustizia: Diario delle prove scritte dei concorsi banditi per 6 posti di volontario archivista in prova e per 8 posti di volontario assistente aggiunto in prova nel ruolo del personale degli Archivi notarili . . . . Pag. 1276

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 26 ottobre 1933, n. 2378.
Modifiche allo statuto della Regia università di Siena.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto lo statuto della Regia università di Siena, approvato con R. decreto 3 ottobre 1927, n. 2831, e modificato con Regi decreti 31 ottobre 1929, n. 2395, 30 ottobre 1930, n. 1771, 22 ottobre 1931, n. 1421, e 27 ottobre 1932, n. 2078;
Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle Autorità accademiche della Regia università predetta;
Veduti gli articoli 1, 80 e 86 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;
Veduto il R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 812;
Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Regia università di Siena, approvato e modificato con i Regi decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato nel modo seguente:
Il titolo IV, che concerne l'ordinamento della Scuola di farmacia e che è costituito dagli articoli 37 a 55, è sostituito dal seguente che comprende gli articoli 37 a 51, intendendosi in conseguenza modificata la numerazione degli articoli successivi e dei loro riferimenti:

« Art. 37. — La Scuola conferisce la laurea in chimica e farmacia, la laurea in farmacia ed il diploma in farmacia.
Il corso di studi per la laurea in chimica e farmacia dura 5 anni, quello per la laurea in farmacia 4 anni, quello per il diploma in farmacia 4 anni.

Art. 38. — Le materie d'insegnamento della Scuola sono le seguenti:
1. Chimica generale ed inorganica;
2. Fisica sperimentale;
3. Matematica per chimici;
4. Botanica;
5. Istituzioni di anatomia;
6. Fisiologia;
7. Chimica organica;
8. Mineralogia;
9. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale);
10. Chimica fisica;
11. Chimica analitica;
12. Chimica bromatologica;
13. Chimica biologica;
14. Materia medica e farmacologia;
15. Tecnica farmaceutica;
16. Igiene e principî di microbiologia ed immunologia.

A lato di questi insegnamenti si svolgono i seguenti corsi di esercitazioni pratiche:
1. Preparazioni chimiche;
2. Analisi chimica qualitativa;
3. Analisi chimica quantitativa;

4. Botanica;
5. Mineralogia;
6. Chimica farmaceutica e tossicologica; preparazioni farmaceutiche;
7. Chimica bromatologica;
8. Chimica biologica;
9. Farmacologia;
10. Tecnica farmaceutica;
11. Igiene.

Art. 39. — Lo studente che aspira a conseguire la laurea in chimica e farmacia e che non segua il piano degli studi consigliato, deve, nei primi quattro anni di corso, prendere iscrizione e superare gli esami di almeno 13 materie scelte fra quelle elencate nell'art. 38 o anche fuori di queste purchè tale scelta comprenda tutte quelle materie che servono a dare alla laurea la sua caratteristica ed a conservarle quell'indirizzo che la Scuola ha voluto darle. Comunque, in questi casi lo studente ha l'obbligo di sottoporre all'approvazione della Scuola, entro quindici giorni dall'inizio dell'anno accademico, il piano degli studi che desidera seguire.

Inoltre egli deve frequentare i corsi pratici consigliati dalla Scuola e superare le prove di esame su quelli che la Scuola indicherà; deve poi, nel quinto anno di corso, o anche durante l'ultimo biennio (quarto e quinto anno), compiere almeno 12 mesi di pratica farmaceutica presso una delle farmacie che allo scopo vengono indicate anno per anno dalla Scuola.

Art. 40. — Alla fine del quarto anno lo studente che abbia superati tutti gli esami di profitto viene ammesso all'esame di laurea in chimica e farmacia consistente in una prova pratica ed in una prova orale. La prova pratica comprende una analisi qualitativa, un'analisi quantitativa, due saggi farmaceutici ed un saggio tossicologico. La prova orale comprende la discussione di una dissertazione scritta presentata alla segreteria dell'Università almeno 15 giorni prima dell'esame di laurea.

Alla fine del quinto anno, dietro esibizione di un certificato del direttore della farmacia presso la quale ha compiuto la pratica lo studente viene ammesso ad un esame pratico integrativo dell'esame di laurea, avente per oggetto la illustrazione della farmacopea, il riconoscimento di piante e droghe medicinali, la legislazione sanitaria e quanto altro possa riferirsi all'esercizio della professione di farmacista.

Art. 41. — L'esame di laurea in chimica e farmacia si dà in due sedute, una alla fine del quarto ed una alla fine del quinto anno.

Alla fine del quarto anno lo studente deve presentare una dissertazione scritta su indagini sperimentali da lui eseguite nel laboratorio di chimica farmaceutica e di materie strettamente affini alla farmacia.

Il candidato deve inoltre:

1° superare tre prove di analisi chimica qualitativa, quantitativa e tossicologica, da eseguirsi sotto la sorveglianza di uno o più membri della Commissione, nel laboratorio di chimica farmaceutica;

2° superare una prova di analisi o preparazione di due prodotti farmaceutici (indicati dall'estrazione a sorte), da eseguirsi come al n. 1;

3° sostenere un esame orale, che deve comprendere la discussione della dissertazione scritta e la discussione delle prove pratiche indicate ai numeri 1° e 2°;

4° presentare il titolo di una dissertazione (tesina) su argomento inerente a materie biologiche.

Art. 42. — La Commissione per la laurea in chimica e farmacia si compone di 11 membri tra i quali debbono essere sempre il Preside della Scuola, presidente, ed i professori di chimica generale ed inorganica, chimica farmaceutica e tossicologica, materia medica e farmacologia, botanica ed almeno un libero docente. Per l'esame pratico fa parte della Commissione anche un provetto farmacista.

Art. 43. — Lo studente che aspira a conseguire la laurea in farmacia e che non segua il piano degli studi consigliato, deve, nei quattro anni di corso, prendere iscrizione e superare gli esami in almeno 12 materie scelte fra quelle elencate nell'art. 38 o anche fuori di queste purchè tale scelta comprenda tutte quelle materie che servono a dare alla laurea la sua caratteristica ed a conservarle quell'indirizzo che la Scuola ha voluto darle. Comunque, in questi casi lo studente ha l'obbligo di sottoporre all'approvazione della Scuola, entro quindici giorni dall'inizio dell'anno accademico, il piano degli studi che desidera seguire.

Egli deve inoltre frequentare i corsi pratici consigliati dalla Scuola e superare le prove di esame su quelli che la Scuola indicherà; deve poi compiere durante l'ultimo biennio (terzo e quarto anno) almeno 12 mesi di pratica farmaceutica presso una delle farmacie che allo scopo vengono indicate anno per anno dalla Scuola.

Art. 44. — Alla fine del quarto anno lo studente che abbia superato tutti gli esami di profitto ed abbia presentato il certificato del direttore della farmacia presso la quale ha compiuto la pratica, viene ammesso all'esame di laurea in farmacia consistente in una prova pratica ed in una orale. La prova pratica comprende: *a*) preparazione di un prodotto farmaceutico; *b*) riconoscimento e saggi di purezza — qualitativi e quantitativi — di due prodotti farmaceutici; *c*) prova pratica di chimica biologica; *d*) saggio biologico di un medicamento; *e*) riconoscimento di piante e droghe medicinali. L'esame orale comprende la discussione di una dissertazione scritta, presentata almeno 15 giorni prima degli esami e la dimostrazione della conoscenza dei medicamenti, delle droghe e delle piante medicinali, nonchè dell'arte di ricettare, della farmacopea e della legislazione sanitaria in quanto ha attinenza con la farmacia.

Art. 45. — La Commissione per la laurea in farmacia è composta di nove membri, fra i quali debbono essere sempre il Preside della Scuola, presidente, ed i professori di chimica generale ed inorganica, chimica farmaceutica e tossicologica, materia medica e farmacologia, istituzioni di anatomia, fisiologia, chimica biologica, igiene ed un libero docente.

Per l'esame pratico, fa parte della Commissione anche un provetto farmacista.

Art. 46. — Lo studente che aspira a conseguire il diploma in farmacia e che non segua il piano degli studi consigliato, deve nei primi tre anni di corso, prendere iscrizione e superare gli esami di almeno sette materie scelte fra quelle elencate nell'art. 38 o anche fuori di queste purchè tale scelta comprenda tutte quelle materie che servono a dare al diploma la sua caratteristica ed a conservargli quell'indirizzo che la Scuola ha voluto dargli. Comunque, in questi casi lo studente ha l'obbligo di sottoporre all'approvazione della Scuola, entro quindici giorni dall'inizio dell'anno accademico, il piano degli studi che desidera seguire.

Egli deve inoltre frequentare i corsi pratici consigliati dalla Scuola e superare le prove di esami su quelli che la Scuola indicherà; deve poi compiere almeno per 12 mesi la pratica farmaceutica nel quarto anno o anche durante l'ultimo biennio (terzo e quarto anno) presso una delle farmacie che allo scopo vengono indicate anno per anno dalla Scuola.

Art. 47. — L'esame di diploma in farmacia si dà in due sedute, una alla fine del terzo ed una alla fine del quarto anno.

Alla fine del terzo anno il candidato deve superare le seguenti prove:

a) un'analisi di chimica qualitativa, che il candidato eseguisce nel laboratorio di chimica farmaceutica, presenti due o un membro della Commissione esaminatrice, alla quale ne rende conto con apposita relazione scritta;

b) un'analisi o preparazione di due prodotti farmaceutici (indicati dall'estrazione a sorte) da eseguirsi nel laboratorio di chimica farmaceutica sotto la sorveglianza del direttore;

c) una prova orale nella quale il candidato è tenuto alla discussione degli esami precedenti ed a rispondere a qualunque interrogazione sui soggetti più comuni e più importanti dell'analisi chimica.

Il candidato non può essere ammesso alla prova orale se non ha superato le due prove pratiche.

Alla fine del quarto anno il candidato deve presentarsi ad un esame pratico, nel quale dimostri conoscenza dei medicamenti, delle droghe e delle piante medicinali e deve rispondere sull'arte di ricettare, sulla farmacopea e sulla legislazione sanitaria in quanto ha attinenza con la farmacia.

Art. 48. — La Commissione per la prima parte degli esami di diploma in farmacia alla fine del terzo anno è costituita da almeno sette membri, tra i quali debbono essere sempre il Preside della Scuola, presidente, i professori di chimica generale e inorganica, di chimica farmaceutica e tossicologica, di materia medica e farmacologia ed un libero docente.

Per l'esame pratico, da sostenersi alla fine del quarto anno, alla Commissione costituita come al precedente comma si aggiunge il professore di botanica e un provetto farmacista.

Mancando uno dei professori ufficiali delle materie indicate nel primo comma od essendo lo stesso Preside insegnante di una di esse, il Rettore, udito il Preside della Scuola, può scegliere un altro professore ufficiale insegnante nella Scuola, che nel caso dell'esame di diploma in farmacia deve essere preferibilmente quello di botanica.

Art. 49. — I laureati in chimica pura, che aspirano alla laurea in chimica e farmacia, sono ammessi al quarto anno purchè comprovino di avere seguito per un anno il corso di chimica farmaceutica e tossicologica; i laureati in chimica industriale ed in agraria sono ammessi al terzo anno; i laureati in fisica, in scienze naturali, in medicina e chirurgia ed in ingegneria civile ed industriale, al secondo anno; i diplomati in farmacia possono essere ammessi al terzo anno. La Scuola, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati, determina il numero minimo degli insegnamenti e delle esercitazioni che, caso per caso, devono essere seguiti e formare oggetto di esame, e consiglia l'ordine degli studi.

In ogni caso i richiedenti devono essere forniti del diploma di maturità classica o scientifica conseguito tanti anni prima quanti sono quelli per i quali si concede l'abbreviazione di corso.

Art. 50. — I laureati in chimica che aspirano a conseguire la laurea in farmacia, possono essere ammessi al terzo anno. Anche i diplomati in farmacia possono essere iscritti al terzo anno del corso per la laurea in farmacia.

In ogni caso i richiedenti devono essere forniti del diploma di maturità classica o scientifica conseguito tanti anni prima quanti sono quelli per i quali si concede l'abbreviazione di corso.

Art. 51. — I laureati in chimica possono essere iscritti al quarto anno del corso per il diploma in farmacia, qualora comprovino di avere seguito per un anno il corso di chimica farmaceutica e tossicologica; in caso contrario sono ammessi al terzo anno.

I laureati in chimica industriale, in agraria, in ingegneria civile ed industriale, possono essere iscritti al terzo anno di corso per il diploma in farmacia, qualora comprovino di aver seguito per un anno il corso di chimica farmaceutica e tossicologica; in caso contrario sono ammessi al secondo anno.

I laureati in fisica, in scienze naturali, in medicina e chirurgia, in veterinaria, possono essere iscritti al secondo anno.

In ogni caso i richiedenti devono essere forniti del diploma di maturità classica o scientifica conseguito tanti anni prima quanti sono quelli per i quali si concede l'abbreviazione di corso ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 ottobre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 345, *foglio* 3. — MANCINI.

REGIO DECRETO 27 dicembre 1933, n. **2379**.

Modifiche all'ordinamento dei servizi periferici territoriali della Regia marina approvato con R. decreto 16 giugno 1932, n. 840.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina, e sue successive modificazioni;

Visto l'art. 19 del R. decreto-legge 19 dicembre 1927, n. 2317, convertito nella legge 15 novembre 1928, n. 2792;

Visto il R. decreto 16 giugno 1932, n. 840, sull'ordinamento dei servizi periferici territoriali della Regia marina, modificato col R. decreto 20 aprile 1933, n. 625;

Udito il Consiglio superiore di marina, il quale ha dato parere favorevole;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'ordinamento dei servizi periferici della Regia marina, approvato con R. decreto 16 giugno 1932, n. 840, e modificato con R. decreto 20 aprile 1933, n. 625, sono apportate le varianti di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Nella tabella *B* sono apportate le seguenti varianti:

1° - *Variante*: nella colonna « Uffici tecnici » del « Genio navale » sopprimere quelli di La Spezia e di Taranto e la relativa nota (4);

2° - *Variante*: nella colonna « Uffici tecnici » delle « Armi Armamenti Navali » sopprimere quello di La Spezia e la relativa nota (5);

Art. 3.

La tabella *C* è soppressa e sostituita dalla seguente, con la data del 21 novembre 1933:

Servizi a terra nelle Isole italiane dell'Egeo ed in Cina.

COMANDI di Marina	BASE navale	Distaccamenti di Marina	Servizi del Genio Militare per la R. Marina	Zone emaforiche e delle comunicazioni
Comando di marina nelle Isole italiane dell' Egeo — Lero (1)	Base navale Portolago (Lero)	—	Servizi Genio Marina (Lero)	9ª Zona semaforica e Direzione servizio radio telegrafico nelle Isole italiane dell' Egeo — Rodi (2)
—	—	Distaccamenti R. Marina in Cina (3)	—	—

(1) Ha sede a Portolago.
(2) Dipende dal Comando di marina - Lero.
(3) Dipendono dal Comando superiore navale in Estremo Oriente, se presente nelle acque della Cina, altrimenti direttamente dal Ministero della marina. Essi sono istituiti o soppressi volta per volta con determinazione ministeriale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 345, foglio 10. — MANCINI.

REGIO DECRETO 7 settembre 1933, n. 2380.
Fissazione del contributo scolastico dovuto allo Stato dal comune di Montorio al Vomano.

N. 2380. R. decreto 7 settembre 1933, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il contributo scolastico che il comune di Montorio al Vomano della provincia di Teramo deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911 n. 487, fissato in L. 9630,48 col R. decreto 17 gennaio 1915, n. 126, viene ridotto a L. 9100,50 per il periodo dal 1° gennaio 1930 al 31 dicembre 1931.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 12 ottobre 1933, n. 2381.
Fissazione del contributo scolastico dovuto allo Stato dai comuni di Pennabilli e di Casteldelci.

N. 2381. R. decreto 12 ottobre 1933, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il contributo scolastico che il comune di Pennabilli e Casteldelci della provincia di Pesaro devono annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, fissati in L. 7505,87 e L. 1375,20 coi Regi decreti 29 marzo 1914, n. 538, e 21 gennaio 1915, n. 205, vengono portati a L. 9080,75 e L. 1768,92 per il periodo dal 1° gennaio 1930 al 31 dicembre 1931.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 21 dicembre 1933, n. 2382.
Autorizzazione al Regio liceo artistico di Bologna ad accettare una donazione.

N. 2382. R. decreto 21 dicembre 1933, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il Regio liceo artistico di Bologna viene autorizzato ad accettare la donazione della somma di L. 10.000 per la istituzione di un premio annuale per l'architettura da intitolarsi: « Premio Dante Trebbi ».

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 27 dicembre 1933, n. 2383.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile di Valdengo.

N. 2383. R. decreto 27 dicembre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile di Valdengo (provincia di Vercelli) viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma, e ne è approvato, con modificazioni, il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 27 dicembre 1933, n. 2384.
Erezione in ente morale della fondazione « Pio istituto Coniugi Cavazza », con sede in Modena.

N. 2384. R. decreto 27 dicembre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, la fondazione « Pio istituto Coniugi Cavazza » con sede in Modena, viene eretta in ente morale con amministrazione autonoma, e ne è approvato con modificazioni il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 30 novembre 1933, n. 2385.
Dichiarazione di istituzione pubblica di assistenza e beneficenza del « Collegio Bertocchi », in Bologna.

N. 2385. R. decreto 30 novembre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, il « Collegio Bertocchi » con sede in Bologna, viene dichiarato istituzione pubblica di assistenza e beneficenza.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 4 dicembre 1933, n. 2386.
Dichiarazione di istituzione pubblica di assistenza e beneficenza della « Fondazione Benadù », con sede in Firenze.

N. 2386. R. decreto 4 dicembre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, la « Fondazione Benadù », con sede in Firenze, viene dichiarata istituzione pubblica di assistenza e beneficenza.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 18 dicembre 1933, n. 2387.
Fissazione del numero dei membri effettivi della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di S. Mauro a Signa.

N. 2387. R. decreto 18 dicembre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, il numero dei membri effettivi della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di S. Mauro a Signa viene fissato in tre.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 30 novembre 1933, n. 2388.
Erezione in ente morale della fondazione « Orfanotrofio maschile S. Fortunato Martire », in Camogli.

N. 2388. R. decreto 30 novembre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, la fondazione « Orfanotrofio maschile S. Fortunato Martire », con sede in Camogli, viene eretta in ente morale sotto amministrazione provvisoria, con riserva di approvarne il relativo statuto organico con successivo provvedimento.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 19 ottobre 1933, n. 2389.
Erezione in ente morale della fondazione « Legato Virginia Piccolomini Ottieri », con sede in Siena.

N. 2389. R. decreto 19 ottobre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, la fondazione « Legato Virginia Piccolomini Ottieri » con sede in Siena viene eretta in ente morale sotto l'amministrazione del locale « Regio ospedalino infantile S. Teresa » e ne è approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 27 dicembre 1933, n. 2390.
Erezione in ente morale della fondazione « Ospedale Piccola Casa della Sacra Famiglia », con sede in Gassino Torinese.

N. 2390. R. decreto 27 dicembre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, la fondazione « Ospedale Piccola Casa della Sacra Famiglia », con sede in Gassino Torinese, viene eretta in ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato con modificazioni il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1934 - Anno XII

LEGGE 5 febbraio 1934, n. 320.
Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1414, contenente provvidenze varie a favore dell'industria cinematografica nazionale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1414, contenente provvidenze varie a favore dell'industria cinematografica nazionale, con le seguenti modificazioni:

Il 1° comma dell'art. 6 è sostituito dal seguente:

« I produttori di pellicole nazionali, i quali eseguano o facciano eseguire in Italia adattamenti supplementari in lingua italiana di pellicole sonore estere, sono esonerati dalla tassa di cui all'articolo precedente, in ragione di tre adattamenti per ogni pellicola nazionale prodotta e proiettata in pubblico dopo il 1° luglio 1933 ».

L'art. 12 è sostituito dal seguente:

« Le pellicole non nazionali sonore per le quali, all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto-legge, fosse già fatto l'adattamento supplementare in lingua italiana e fosse stato richiesto il visto di censura per la proiezione in pubblico, potranno essere proiettate nelle sale del Regno in deroga alle disposizioni contenute nei precedenti articoli 1 e 2.

« Le pellicole non nazionali sonore delle quali, all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto-legge, fosse stato già fatto l'adattamento supplementare in lingua italiana, o l'adattamento stesso fosse in corso di esecuzione, ma non fosse stato richiesto il visto di censura, potranno ottenere il nulla osta, di cui all'articolo 3, ed essere quindi proiettate nelle sale del Regno, in deroga alle disposizioni contenute nei precedenti articoli 1 e 2, purchè tale nulla osta sia richiesto entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge e sia effettuato il pagamento della tassa stabilita all'art. 5 ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 febbraio 1934 - Anno XII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 29 gennaio 1934, n. 321.
Modificazioni alle vigenti norme sulle stazioni di cura, soggiorno e turismo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

All'art. 1 del R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, è aggiunto il seguente comma:

« Il riconoscimento di cui al comma precedente non potrà essere decretato:

a) se non possa farsi fondata previsione che il provento globale dell'imposta di cura, del contributo speciale di cura e delle contribuzioni speciali di cui agli articoli 12 e 15 raggiunga una media annua di lire 20.000;

b) se la stazione non possegga alcun ambiente di ritrovo (teatri, cinematografi, campi di sport) e se l'attrezzatura alberghiera non raggiunga, nel suo complesso (alberghi, pensioni, ville e camere mobiliate d'affitto), la capacità di 300 letti;

c) se il territorio difetti degli impianti igienico-sanitari (acquedotto, fognatura od altri impianti idonei per lo smaltimento dei materiali di rifiuto, macello e locale d'isolamento per le malattie infettive), del servizio farmaceutico e dei servizi di vigilanza igienica e di polizia urbana;

d) se, nel caso di stazioni di cura d'acque, gli stabilimenti relativi all'utilizzazione di esse non siano stati autorizzati a norma di legge e gli impianti non presentino le speciali condizioni richieste dalle maggiori esigenze di una stazione di cura propriamente detta ».

Art. 2.

Qualora l'attrezzatura ricettiva e quella igienico-sanitaria nel comune, frazione o borgata, non rispondano a tutti i requisiti previsti alle lettere *b)* a *d)* del secondo comma dell'art. 1 e l'Amministrazione interessata dimostri che, con i proventi di cui alla lettera *a)* dello stesso comma, sia in grado di assicurare i finanziamenti necessari per provvedervi in modo adeguato, il riconoscimento potrà essere consentito in via transitoria e di esperimento per un determinato periodo, con riserva di revoca in caso di inadempimento.

Art. 3.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per le finanze, udito il Commissario per il turismo ed il Consiglio centrale, procederà alla classifica, in stazioni di cura, stazioni di soggiorno e stazioni di turismo, dei territori già riconosciuti.

Nello stesso periodo e con la medesima procedura sarà provveduto alla revoca del riconoscimento delle stazioni che non rispondono alle necessità ed esigenze inerenti alla particolare loro qualifica, di quelle che nell'ultimo triennio non abbiano realizzato, dai cespiti indicati alla lettera *a)* dell'art. 1, un provento medio di lire 20.000, nonchè di quelle la cui attrezzatura ricettiva ed igienico sanitaria non risponda a tutti i requisiti previsti alle successive lettere *b)* a *d)* dell'articolo succitato. Tuttavia, il riconoscimento delle stazioni per le quali ricorra l'ultima delle tre ipotesi suaccennate potrà essere prorogato, in via transitoria, per un quinquennio e salvo risoluzioni definitive alla scadenza di esso, qualora le Amministrazioni interessate dimostrino che nel periodo anzidetto siano in grado di integrare, nei sensi prescritti, i rispettivi servizi ed assumano all'uopo precisi impegni con deliberazioni approvate a norma di legge.

Resta ferma la facoltà di promuovere in ogni tempo, con la procedura prevista dall'art. 4 del R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, la revoca del riconoscimento, qualora sia venuta a mancare qualcuna delle condizioni cui tale riconoscimento era stato subordinato.

Art. 4.

All'art. 6 del R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, modificato con l'art. 1 del R. decreto-legge 2 luglio 1931, n. 1242, è sostituito il seguente:

« Il Consiglio centrale delle stazioni di cura è composto:

1° del Sottosegretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente;

2° del Commissario per il turismo, vice-presidente;

3° del direttore generale dell'Amministrazione civile;

4° del direttore generale della sanità pubblica;

5° del direttore generale delle belle arti;

6° del direttore generale dei servizi per la finanza locale;

7° dell'ispettore generale per i servizi delle aziende patrimoniali dello Stato;

8° del capo della divisione dei Comuni;

9° di un rappresentante del Ministero delle comunicazioni;

10° del direttore generale dell'Enit;

11° del presidente del Touring Club;

12° del presidente della Federazione nazionale alberghi e turismo;

13° del presidente della Federazione dell'industria idroclimatica;

14° del presidente dell'Associazione medico italiana di idroclimatologia e terapia fisica;

15° del dirigente del Sindacato italiano medico fascista.

In caso di assenza del presidente e del vice presidente, il Consiglio centrale è presieduto dal direttore generale della Amministrazione civile.

Art 5.

All'art. 7 del R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, è aggiunto il seguente capoverso:

« Il Consiglio centrale dà altresì parere sui piani regolatori e di ampliamento resi obbligatori a norma dell'art. 20 pei Comuni al cui territorio siano state riconosciute le particolari caratteristiche di cui all'art. 1 ».

Art. 6.

All'art. 8 del R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, è sostituito il seguente:

« L'Azienda autonoma per l'amministrazione della stazione di cura, soggiorno o turismo è persona distinta dal Comune.

« Essa è amministrata da un Comitato composto:

1° di un presidente nominato dal prefetto della Provincia;

2° di un rappresentante dell'Ente nazionale per le industrie turistiche e di altro del Touring Club italiano;

3° di due membri, uno ingegnere e l'altro medico, designati dal Consiglio provinciale di sanità;

4° di un rappresentante del commercio, di un rappresentante degli alberghi e pensioni e di un rappresentante degli industriali locali, scelti dal prefetto fra una terna di nomi rispettivamente designati dalle tre Associazioni sindacali giuridicamente riconosciute per gli appartenenti alle accennate categorie ed aventi competenza territoriale sul Comune, sede della stazione di cura, soggiorno o turismo;

5° di un rappresentante del podestà.

« Qualora la stazione comprenda più Comuni, i componenti indicati al n. 5 sono nominati per ciascun Comune.

« Quando i Comuni appartengano a Provincie diverse il presidente del Comitato è nominato dal Ministro per l'interno. Allo stesso Ministro, udito rispettivamente il Consiglio superiore della sanità pubblica, la Confederazione nazionale del commercio e la Confederazione generale dell'industria, è deferita la nomina dei componenti di cui ai numeri 3 e 4.

« I membri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

« Assiste il Comitato un segretario, da esso nominato ».

Art. 7.

Per le stazioni di cura, soggiorno o turismo, la cui circoscrizione comprende territori di Comuni appartenenti a provincie diverse, le attribuzioni spettanti alla Giunta provinciale amministrativa ed al prefetto, a norma degli articoli 181 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, 12, 13 e 19 del R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, nonchè l'approvazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi delle aziende autonome delle stazioni anzidette, sono devolute al prefetto ed alla Giunta provinciale amministrativa della provincia che sarà designata dal Ministro per l'interno con proprio decreto, tenendo conto sia della maggiore vicinanza dei rispettivi capoluoghi al centro delle stazioni predette, sia del maggior interesse.

Le disposizioni dell'art. 3 del R. decreto-legge 2 luglio 1931, n. 1242, si applicano anche ai bilanci preventivi ed ai conti consuntivi delle aziende autonome delle stazioni di cura, soggiorno e turismo suindicate.

Art. 8.

Nel territorio delle stazioni di cura, soggiorno e turismo è obbligatoria la denunzia al Comitato locale degli alloggi di qualsiasi genere destinati ai forestieri, con la indicazione dei relativi prezzi. I conduttori di alberghi, pensioni e locande debbono uniformare le denunzie alle disposizioni del R. decreto-legge 21 febbraio 1932, n. 154, convertito nella legge 16 maggio 1932, n. 557, e del R. decreto 25 aprile 1932, n. 406.

I conduttori di alberghi, pensioni e locande, nonchè coloro che gestiscono alloggi per i forestieri, debbono comunicare al Comitato locale, entro 24 ore, l'arrivo e la partenza delle persone alloggiate, valendosi dei moduli stabiliti dall'Ente nazionale per le industrie turistiche d'intesa col Ministero dell'interno e l'Istituto centrale di statistica.

Nei Comuni dispensati, ai sensi dell'art. 10 del R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, dalla costituzione della azienda separata, le denuncie debbono essere presentate al podestà.

I contravventori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con l'ammenda da lire 50 a lire 1000.

È ammessa l'oblazione mediante pagamento di una somma da determinarsi dal prefetto, sentito il Comitato locale, e, nei casi di cui al 2° capoverso, il podestà, entro i limiti dell'ammenda sopra stabiliti.

Qualora il contravventore non faccia richiesta di oblazione entro un mese dalla contestazione della contravvenzione, ovvero non paghi la somma a titolo di oblazione, nel termine fissato dal prefetto, gli atti sono inviati all'autorità giudiziaria per il procedimento penale.

Art. 9.

Le disposizioni della presente legge saranno coordinate in testo unico con quelle del R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, e con tutte le altre disposizioni legislative attinenti alla materia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 19 febbraio 1934, n. 322.

Disposizioni riguardanti la Fondazione per la sperimentazione agraria e l'Istituto nazionale di economia agraria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 15 agosto 1924, n. 1499; 9 ottobre 1924, n. 1765; 2 giugno 1927, n. 1035; 16 settembre 1927, n. 1943, e 10 maggio 1928, n. 1418, concernenti la Fondazione per la sperimentazione e la ricerca agraria e l'Istituto nazionale di economia agraria;

Visto l'art. 2 del R. decreto 20 ottobre 1932, n. 1548, per effetto del quale, fra l'altro, la suddetta Fondazione ha assunto la denominazione di « Fondazione per la sperimentazione agraria », nonchè l'art. 4 del decreto stesso, che demanda a successivo provvedimento le modificazioni da apportare allo statuto della Fondazione e al predetto R. decreto 10 maggio 1928, n. 1418;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 2 dello statuto annesso al R. decreto 15 agosto 1924, n. 1499, modificato con l'art. 1 del R. decreto 16 settembre 1927, n. 1943, è sostituito il seguente:

« La Fondazione per la sperimentazione agraria ha per iscopo la concessione di contributi agli istituti di sperimentazione agraria, ai fini di un maggior sviluppo della loro attività e l'opportuno coordinamento dell'attività stessa ».

Art. 2.

Agli articoli 5 e 6 dello statuto annesso al R. decreto 15 agosto 1924, n. 1499, modificati rispettivamente con gli articoli 2 e 3 del R. decreto 16 settembre 1927, n. 1943, sono sostituite le seguenti disposizioni:

« Il Consiglio di amministrazione si compone del direttore generale dell'agricoltura, presidente, di un funzionario di

grado 5° della Direzione generale dell'agricoltura, vice presidente, e di tre direttori di Regie stazioni sperimentali agrarie.

« Il vice presidente e i tre consiglieri sono nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, durano in carica tre anni e possono essere confermati ».

Art. 3.

Alla disposizione della lettera *b*) dell'art. 11 dello statuto annesso al R. decreto 15 agosto 1924, n. 1499, modificata con l'art. 4 del R. decreto 16 settembre 1927, n. 1943, è sostituita la seguente:

« *b*) deliberare sull'assegnazione di contributi annui o pluriannuali agli istituti di sperimentazione agraria, tenuto conto dei rispettivi programmi di attività ».

Art. 4.

Nel comma *a*) dell'art. 7 del R. decreto 10 maggio 1928, n. 1418, dopo le parole « in quanto tali », sono aggiunte le parole « e i sindaci ».

Nel comma *c*) dello stesso articolo, alle parole « art. 1 » sono sostituite le parole « art. 3 ».

Art. 5.

Il comma *a*) dell'art. 13 del R. decreto 10 maggio 1928, n. 1418, è sostituito dal seguente:

« *a*) con le rendite del patrimonio ad esso assegnato; ».

Art. 6.

All'art. 14 del R. decreto 10 maggio 1928, n. 1418, è sostituito il seguente:

« La revisione contabile della gestione dell'Istituto è affidata a due sindaci, nominati uno dal Ministro per l'agricoltura e le foreste e uno dal Ministro per le finanze, i quali durano in carica due anni e possono essere confermati ».

Art. 7.

Alle disposizioni del secondo e del terzo comma dell'art. 15 del R. decreto 10 maggio 1928, n. 1418, sono sostituite le seguenti:

« Il bilancio preventivo, insieme col programma di cui alla lettera *c*) dell'art. 7, è comunicato al principio di ogni esercizio finanziario al Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Allo stesso Ministero è pure sottoposto, per l'approvazione, il conto consuntivo, accompagnato dalla relazione dei sindaci e da una relazione del presidente sull'attività svolta dall'Istituto nell'anno cui il consuntivo stesso si riferisce ».

Art. 8.

La pianta organica ed il trattamento di attività e di quiescenza del personale dell'Istituto nazionale di economia agraria saranno stabiliti con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per le finanze, in relazione all'ultimo comma dell'art. 4 del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di oservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

ACERBO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 345, *foglio* 28. — MANCINI.

REGIO DECRETO 26 febbraio 1934, n. 323.

Fissazione della entrata in vigore dell'ordinamento organico della Eritrea e Somalia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 54 della legge 6 luglio 1933, n. 999, che approva l'ordinamento organico per l'Eritrea e la Somalia;

Vista la legge 25 gennaio 1934, n. 146, che modifica il detto ordinamento organico;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È stabilita al 1° aprile 1934-XII, la data di entrata in vigore della legge 6 luglio 1933, n. 999, che approva l'ordinamento organico per l'Eritrea e la Somalia, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 146.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

DE BONO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 345, *foglio* 36. — MANCINI.

REGIO DECRETO 29 gennaio 1934, n. 324.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle Suore delle Poverelle, con sede in Bergamo.

N. 324. R. decreto 29 gennaio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto delle Suore delle Poverelle, con sede in Bergamo.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 30 novembre 1933.

Approvazione del terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Benevento.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 7 maggio 1899, n. 2794, col quale fu approvato l'elenco delle acque pubbliche della provincia di Benevento;

Visto lo schema di 3° elenco suppletivo delle acque pubbliche di detta Provincia, compilato dal Ministero dei lavori pubblici, comprendente il fosso « La Lenta Fredda » e la sorgente « Grotte » non inclusi nello elenco principale;

Visti gli atti dell'istruttoria esperita in conformità delle disposizioni del R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, e del relativo regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni ed utilizzazioni delle acque pubbliche, durante la quale non furono presentate opposizioni;

Visto il voto 29 maggio 1933, n. 1013, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visti gli articoli 3 e 4 del cennato R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, e l'art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il 3° elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Benevento, giusta l'unito esemplare, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, il quale è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1933 - Anno XII
Registro n. 21 Lavori Pubblici, foglio n. 93.

3° Elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Benevento.

N. B. — Nella colonna (2) l'indicazione *fiume, torrente, botro, vallone*, ecc., non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, sibbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nella località.

N. d'ord. 1	Denominazione 2	Foce o sbocco 3	Comuni toccati o attraversati 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
32 *bis*	Fosso La Lenta Fredda, influente del n. 30	La Lenta	Pontelandolfo	Dall'origine al suo sbocco nel torrente La Lenta
32 *ter*	Sorgente « Grotte »	Id.	Id.	Dalla scaturigine allo sbocco nel fosso La Lenta.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per i lavori pubblici:
DI CROLLALANZA.

(5586)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1934.

Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare la donazione di un appezzamento di terreno disposta dal comune di Fiume.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;

Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;

Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;

Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;

Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;

Veduto l'atto stipulato in Fiume il 20 dicembre 1933-XII a rogito del dott. Icilio Bacci fu Eugenio, notaio ivi residente (n. 10946 di repertorio), atto col quale il comune di Fiume ha donato all'Opera nazionale Balilla, che ha accettato, un appezzamento di terreno di mq. 2019,50 distinto nei libri fondiari alla partita tavolare n. 2010 del catasto comunale di Fiume col numero topografico 1919-2 e più precisamente la frazione segnata col nuovo numero topografico 1919-11 secondo il piano di frazionamento redatto dall'Ufficio tecnico comunale;

Veduta la deliberazione n. 30 in data 9 febbraio 1934-XII con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato l'atto suddetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare la donazione, di cui alle premesse del presente decreto, disposta a suo favore dal comune di Fiume.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 marzo 1934 - Anno XII

Il Ministro: ERCOLE.

(5659)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1934.

Dichiarazione di indifferibilità ed urgenza dei lavori di impianto di un cavo telefonico sotterraneo fra Trento e Bolzano.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la nota del Ministero delle comunicazioni (Azienda di Stato per i servizi telefonici - Reparto 2°, Ufficio 4°) in data 7 febbraio 1934-XII, n. 459779-172, con la quale si chiede che siano dichiarati urgenti ed indifferibili i lavori di impianto di un cavo telefonico sotterraneo fra Trento e Bolzano;

Ritenuto che il percorso del detto cavo è il seguente, salvo le eventuali varianti rese necessarie dalle esigenze tecniche emergenti all'atto dei lavori: Trento-Lavis-San Michele all'Adige-Salorno-Ora-Bronzolo-Laives-Bolzano;

Ritenuto che dette opere si compiono in base alle leggi 18 marzo 1926, n. 562, e 3 luglio 1930, n. 945, e che la ditta appaltatrice Società Italiana Reti Telefoniche Interurbane (S.I.R.T.I.) di Milano, con contratto 12 gennaio 1934-XII approvato con decreto del Ministro per le comunicazioni 7 febbraio 1934, si è impegnata a consegnare ultimati gli impianti entro il 20 ottobre 1934;

Considerato che detto termine non potrà essere assolutamente prorogato perchè i lavori sono connessi con le opere di elettrificazione della ferrovia Trento-Bolzano;

Considerato che l'ordinaria procedura d'esproprio, che si rendesse necessaria in caso di mancato accordo coi proprietari dei fondi da attraversare, potrebbe dar luogo a ritardi inconciliabili con la sollecitudine con la quale dalla Amministrazione appaltante devono essere messi a disposizione della Società concessionaria i terreni per la posa del cavo;

Visto l'art. 39 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 422;

Decreta:

Agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata dalla legge 18 dicembre 1879, n. 5188, sono dichiarati urgenti ed indifferibili i lavori sopraindicati di conto del Ministero delle comunicazioni (Azienda di Stato per i servizi telefonici).

Roma, addì 19 febbraio 1934 - Anno XII

Il Ministro: Di Crollalanza.

(5670)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1934.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Udine.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Udine, ed udita la Commissione venatoria centrale;
Ritenuta la opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Udine;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1934-35, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona della provincia di Udine compresa dalla strada carrozzabile Sequals-Usago - Lestans - Vacile - Sequals.
La Commissione venatoria provinciale di Udine, provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.
Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 marzo 1934 - Anno XII

Il Ministro: Acerbo.

(5671)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-15849.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Vladimiro Valencic fu Augusto, nato a Trieste l'8 aprile 1882 e residente a Trieste, via M. R. Imbriani n. 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Valente »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vladimiro Valencic è ridotto in « Valente ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
1. Ida Drocker in Valencic fu Floriano, nata il 6 maggio 1888, moglie;
2. Augusto di Vladimiro, nato il 31 dicembre 1910, figlio.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: Porro.

(704)

N. 11419-15786.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Sergio Pogorelec di Giovanni, nato a Trieste il 10 agosto 1908 e residente a Trieste (Guardiella - Scoglietto n. 315), e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gorelli »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Sergio Pogorelec è ridotto in « Gorelli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: Porro.

(845)

N. 11419-25355.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Emanuele Poscharnigg fu Mattia, nato a Trieste il 5 gennio 1896 e residente a Trieste (Chiadino S. Luigi n. 832), e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Poggiani »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Emanuele Poscharnigg è ridotto in « Poggiani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Anna Elero in Poscharnigg fu Giovanni, nata il 12 gennaio 1901, moglie;
2. Vittorio di Emanuele, nato il 12 agosto 1921, figlio;
3. Licia di Emanuele, nata il 3 giugno 1927, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(842)

N. 11419-14929.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Lidia Medved di Francesco ved. Posar, nata a Gorizia il 2 novembre 1886 e residente a Trieste (via Media n. 48) e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Orsi » e « Posari »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Lidia Medved ved. Posar sono ridotti in « Orsi » e « Posari ».

Il cognome « Posari », viene esteso anche per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Bruno fu Francesco, nato il 20 marzo 1913, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(843)

N. 11419-24044.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Podbersic fu Francesco, nato a Trieste il 9 aprile 1876 e residente a Trieste (via Antonio Meucci n. 6), e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Piemonte »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Podbersic è ridotto in « Piemonte »;

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Antonia Supancic in Podbersic fu Bernardo, nata il 4 giugno 1880, moglie;
2. Renato di Francesco, nato il 2 novembre 1912, figlio;
3. Laura di Francesco, nata il 29 gennaio 1916, figlia;
4. Oliviero di Francesco, nato il 26 novembre 1918, figlio;
5. Vittoriano di Francesco, nato l'11 marzo 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(846)

N. 11419-24045.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Enrico Podbersic di Francesco, nato a Trieste il 20 luglio 1905 e residente a Trieste (via Antonio Meucci n. 6), e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Piemonte »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Enrico Podbersic è ridotto in « Piemonte ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(847)

N. 11419-18863.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Pettek fu Giuseppe, nato a Trieste il 19 febbraio 1904 e residente a Trieste (via dei Fabbri n. 4), e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pettelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Pettek è ridotto in « Pettelli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(849)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur.

In data 22 febbraio 1934-XII è stato rilasciato l'exequatur al signor Settimio Magrini, console onorario di Bolivia a Venezia.

(5662)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rinnovazione delle obbligazioni del Debito redimibile 3,50 % netto - Categoria 1ª.

Le obbligazioni del debito redimibile 3,50 per cento netto — 1ª categoria — emesse in dipendenza della legge 24 dicembre 1908, n. 731, e del R. decreto 28 febbraio 1909, n. 127, rimarranno prive di cedole con la riscossione della rata semestrale di interessi al 1° aprile 1934, e saranno cambiate con altre aventi lo stesso numero d'iscrizione, munite di una nuova serie di 52 cedole, dal n. 51 — per la scadenza 1° ottobre 1934 — al n. 102 per la scadenza al 1° aprile 1960.

Le obbligazioni stesse potranno essere presentate, o direttamente alla Direzione generale del Debito pubblico, o presso le Intendenze di finanza, esclusa quella di Roma, descritte, in ordine progressivo di numero di iscrizione, su apposita domanda, datata e sottoscritta, in modo chiaro e intellegibile, col nome, cognome, paternità e domicilio del richiedente. All'atto della presentazione verrà rilasciata apposita ricevuta.

Le domande di rinnovazione saranno redatte su carta libera. Dovranno esservi però applicate marche da bollo in ragione di:

L. 1 per ogni titolo da emettersi del capitale nominale di L. 500;

L. 4 per ogni titolo da emettersi del capitale nominale di L. 2500 e 5000;

L. 6 per ogni titolo da emettersi del capitale nominale di L. 10.000;

L. 10 per ogni titolo da emettersi del capitale nominale di L. 20.000.

La consegna dei titoli verrà fatta a mezzo delle Sezioni di Regia tesoreria provinciale, contro restituzione della ricevuta rilasciata come sopra.

Roma, addì 9 marzo 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(5683)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 56.

Media dei cambi e delle rendite

dell'8 marzo 1934 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.66
Inghilterra (Sterlina)	59.18
Francia (Franco)	76.60
Svizzera (Franco)	376.90
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3.10
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.737
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.62
Cecoslovacchia (Corona)	48.85
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.675
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.627
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.01
Olanda (Fiorino)	7.925
Polonia (Zloty)	221 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	160 —
Svezia (Corona)	3.09
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendite 3,50 % (1906)	89 —
Id. 3,50 % (1902)	87.50
Id. 3 % lordo	65.80
Prestito Conversione 3,50 %	93.675
Buoni novennali. Scadenza 1934 maggio	100.15
Id. id. id. 1934 novembre	100.80
Id. id. id. 1940	106.175
Id. id. id. 1941	106.50
Id. id. id. 1943	100.05
Obbligazioni Venezie 3,50 %	93.475

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica.

Nel decreto Ministeriale 16 gennaio 1934-XII, n. 147, « Costituzione delle Deputazioni di borsa per l'anno 1934 », pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 29 gennaio 1934, n. 23, alla linea 30, ove è detto: Capuano cav. dott. Ignazio, deve leggersi: Orlando cav. Enrico.

(5634)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento d'ufficio di cooperativa.

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, la Società cooperativa di consumo con sede in Fanna, non avendo per due anni consecutivi depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto

periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni, da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizioni o comunicazioni al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(5661)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Proroga del termine stabilito per la partecipazione ai concorsi banditi per posti di vice segretario, vice ragioniere, alunno d'ordine e subalterno.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 20 ottobre 1932, n. 1435, riguardante l'approvazione dei ruoli organici del personale civile del Ministero dell'aeronautica;

Visto il decreto Ministeriale 29 ottobre 1933, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 29 novembre 1933, col quale veniva indetto un concorso per titoli a 8 posti di inserviente nel ruolo del personale subalterno del Ministero dell'aeronautica;

Visto il decreto Ministeriale 29 ottobre 1933, col quale veniva indetto un concorso per esame a 49 posti di vice segretario nel ruolo del personale amministrativo, a 40 posti di vice ragioniere nel ruolo del personale di ragioneria ed a 106 posti di alunno d'ordine nel ruolo del personale d'ordine, del Ministero dell'aeronautica;

Ritenuta la necessità di prorogare i termini stabiliti rispettivamente negli articoli 4 e 5 dei citati decreti Ministeriali per la presentazione delle domande d'ammissione a detti concorsi;

Decreta:

I termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso indetto con decreto Ministeriale 29 ottobre 1933-XII, per la nomina di 8 inservienti nel ruolo del personale subalterno del Ministero dell'aeronautica ed al concorso indetto con decreto Ministeriale 29 ottobre 1933-XII, per la nomina di 49 vice segretari nel ruolo del personale amministrativo, di 40 vice ragionieri nel ruolo del personale di ragioneria e di 106 alunni d'ordine nel ruolo del personale d'ordine del Ministero dell'aeronautica, sono prorogati a tutto il 28 marzo 1934-XII.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 26 gennaio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: VALLE.

(5681)

Proroga del termine stabilito per la partecipazione ai concorsi banditi per posti di capo-tecnico, geometra, disegnatori e assistenti.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 20 ottobre 1932, n. 1435, riguardante l'approvazione dei ruoli organici del personale civile del Ministero dell'aeronautica;

Visto il decreto Ministeriale 25 novembre 1933, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 29 novembre 1933, col quale veniva indetto un concorso per esami a 13 posti di capotecnico aggiunto, a 4 posti di geometra aggiunto, a 10 posti di disegnatore tecnico aggiunto per le costruzioni aeronautiche, a 3 posti di disegnatore tecnico aggiunto per le costruzioni edili, a 6 posti di assistente tecnico aggiunto, a 4 posti per assistente edile aggiunto nei ruoli dei personali civili tecnici del Ministero dell'aeronautica;

Ritenuta la necessità di prorogare i termini stabiliti nell'art. 5 del citato decreto Ministeriale per la presentazione della domanda d'ammissione a detti concorsi;

Decreta:

I termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso indetto con decreto Ministeriale 25 novembre 1933 per la nomina a 13 capotecnici aggiunti, a 4 geometri aggiunti, 10 disegnatori tecnici aggiunti per le costruzioni aeronautiche, 3 disegnatori tecnici aggiunti per le costruzioni edili, 6 assistenti tecnici aggiunti, 4 assistenti edili aggiunti nei ruoli dei personali civili tecnici del Ministero dell'aeronautica, sono prorogati a tutto il 28 marzo 1934-XII.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 26 febbraio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: VALLE.

(5682)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorsi a cattedre presso il Reale educandato femminile di Firenze.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 23 dicembre 1929, n. 2392;
Veduto il R. decreto 1° ottobre 1931, n. 1312;
Veduto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;
Veduto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Veduto il decreto di S. E. il Capo del Governo 12 dicembre 1933-XII;
Veduta la deliberazione del Consiglio di amministrazione del Reale educandato femminile di Firenze, in data 27 gennaio 1934-XII;

Decreta:

Art. 1.

Presso il Reale educandato femminile di Firenze sono indetti i seguenti concorsi:

a) una cattedra di filosofia e morale;
b) una cattedra di matematica;
c) una cattedra di lingua inglese;
d) una cattedra di lingua francese;
e) cinque posti di maestra istitutrice di 2ª classe.

Art. 2.

Per l'ammissione ai concorsi predetti è prescritta età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 40 anni compiuti alla data del presente decreto. Sono ammessi, oltre il limite massimo anzidetto, coloro che abbiano prestato servizio governativo con diritto a pensione a carico dello Stato per un periodo di tempo non inferiore alla eccedenza della loro età rispetto al limite massimo. Restano fermi i benefici stabiliti dalle vigenti disposizioni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, per i decorati al valor militare, per gli invalidi di guerra e per gli invalidi per la causa nazionale. Inoltre, per coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione prima del 28 ottobre 1922, è concesso sul limite massimo di età un aumento di quattro anni. Però, a norma del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, non si applica alcun limite massimo di età nei riguardi dei concorrenti che, alla data del presente decreto, prestino, quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio di impiego civile da almeno due anni. I concorsi di cui sopra sono per titoli ed esami.

Per l'ammissione ai concorsi a cattedre è richiesto il possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio per almeno una delle materie comprese nella cattedra messa a concorso; per il concorso a posti di maestra istitutrice, è richiesto il diploma di abilitazione magistrale o di licenza normale oppure il certificato di iscrizione ad un albo professionale per l'insegnamento medio.

Art. 4.

Per i concorsi a cattedre l'esame verterà sulle materie comprese nella cattedra messa a concorso e consisterà in una prova scritta e in una prova orale. Anche il concorso a posti di maestra istitutrice consisterà in una prova scritta e in una prova orale. La prova scritta consisterà nello svolgimento di un tema di cultura storica e letteraria e la prova orale, della durata non minore di 30 minuti, sarà diretta a saggiare il grado di cultura della candidata e la sua capacità didattica in relazione alle materie che formano parte dell'insegnamento elementare. Nella prova orale dei concorsi a cattedra

di lingua francese e inglese i candidati dovranno essere in grado di parlare perfettamente e speditamente le dette lingue.

Tutte le prove scritte dei concorsi anzidetti avranno luogo nei giorni e nei locali che saranno indicati ai concorrenti ammessi ai concorsi.

Art. 5.

Le domande di ammissione dovranno essere presentate al presidente del Reale educandato femminile di Firenze entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, corredate dei seguenti documenti:

a) atto di nascita; la firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia dovrà essere autenticata dal presidente del Tribunale o dal pretore competenti;

b) certificato di cittadinanza italiana con la firma dell'ufficiale di stato civile autenticata come sopra. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità;

c) certificato di moralità rilasciato dalla autorità comunale dove il candidato ha il suo domicilio o la sua residenza, con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato. La firma di detta autorità deve essere autenticata dal prefetto della Provincia;

d) certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista, da rilasciarsi dal segretario federale della Provincia in cui ha domicilio il concorrente. Detto certificato deve essere redatto su carta legale ed attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili o ai Fasci femminili con l'indicazione della data di iscrizione;

e) certificato di costituzione sana ed esente da difetti fisici tali da impedire l'adempimento dei doveri di ufficio, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o da un ufficiale sanitario, o da un medico condotto. La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dalla autorità comunale, la firma della quale deve essere a sua volta autenticata dal prefetto;

f) certificato generale del casellario giudiziale con la firma del cancelliere autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

g) per i concorsi a cattedre, certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento e per coloro che abbiano prestato servizio militare, copia del foglio matricolare, munito, ove occorra, della relativa dichiarazione integrativa;

h) titolo di studio, in originale o in copia autentica, in base al quale si domanda l'ammissione ai concorsi;

i) elenco in carta libera, in doppio esemplare, firmato dal candidato, di tutti i documenti, titoli, lavori e pubblicazioni presentati ai concorsi;

l) stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante ha il suo domicilio.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *e*) ed *f*) i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative con diritto a pensione a carico dello Stato, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio (con diritto a pensione a carico dello Stato) alla data di pubblicazione del presente bando di concorso, con certificato rilasciato dalla competente autorità amministrativa.

La mancanza anche di uno solo dei documenti prescritti importa la esclusione dai concorsi.

Ai documenti sopra elencati i concorrenti possono aggiungere tutti quei titoli che ritengano opportuni nel proprio interesse e le loro pubblicazioni, escluse le opere manoscritte o dattilografate.

Qualunque certificato di servizio, se rilasciato da istituti di istruzione media o primaria, deve essere autenticato dal provveditore agli studi territorialmente competente; se rilasciato da segreterie o da Istituti universitari o di istruzione superiore, deve essere autenticato dal rettore dell'Università o dal direttore dell'Istituto superiore. I certificati rilasciati dai Regi provveditori agli studi non abbisognano di legalizzazione.

Per la valutazione delle benemerenze belliche e patriottiche, i concorrenti dovranno produrre i documenti attestanti tali benemerenze.

Per l'ammissione ai concorsi di cui al presente decreto, non è consentito il riferimento a documenti presentati sia presso questa che presso altre Amministrazioni o presso altri Educandati.

Art. 6.

Le nomine ai posti messi a concorso col presente decreto sono conferite nell'ordine di graduatoria formata dalle Commissioni in base alle votazioni riportate.

In caso di parità di merito, saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni e integrazioni, nonchè quelle dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, recante norme a favore dell'incremento demografico. Le graduatorie saranno approvate con decreto Ministeriale e a tal fine, a cura del presidente del Reale educandato di Firenze, saranno inviati al Ministero, per i necessari controlli, tutti gli atti dei concorsi ed i fascicoli dei concorrenti.

Art. 7.

I vincitori dei concorsi a cattedre saranno nominati straordinari per la durata di un triennio, mentre le vincitrici del concorso a posti di maestre istitutrici conseguiranno la nomina in ruolo, dopo aver prestato il prescritto periodo di prova non inferiore a sei mesi. Sono dispensati da tale periodo di prova coloro che all'atto della nomina abbiano esercitato mansioni proprie del ruolo in cui vengono assunti per un periodo di tempo non inferiore a quello stabilito per il detto servizio.

Art. 8.

Per quant'altro occorra per l'esecuzione di questo decreto e che non sia prescritto o richiamato nei precedenti articoli si applicano i Regi decreti 23 dicembre 1929, n. 2392, e 1° ottobre 1931, n. 1312.

Roma, addì 26 febbraio 1934 - Anno XII

Il Ministro: ERCOLE.

(5677)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorsi a due cattedre e a due posti di maestra istitutrice presso il Reale educandato femminile « Maria Adelaide » di Palermo.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 23 dicembre 1929, n. 2392;
Veduto il R. decreto 1° ottobre 1931, n. 1312;
Veduto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;
Veduto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Veduto il decreto del Capo del Governo 12 dicembre 1933-XII;
Veduta la deliberazione del Consiglio di amministrazione del Reale educandato femminile di Palermo in data 26 gennaio 1934-XII;

Decreta:

Art. 1.

Presso il Reale educandato femminile « Maria Adelaide » di Palermo, sono indetti i seguenti concorsi:

a) una cattedra di materie letterarie;
b) una cattedra di matematica e fisica;
c) due posti di maestra istitutrice di 2ª classe.

Art. 2.

Per l'ammissione ai concorsi predetti è prescritta età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 40 anni, compiuti alla data del presente bando. Sono ammessi, oltre il limite massimo di 40 anni, coloro che abbiano prestato servizio governativo con diritto a pensione a carico dello Stato, per un periodo di tempo non inferiore alla eccedenza della loro età rispetto al limite di 40 anni.

Restano fermi i benefici stabiliti dalle vigenti disposizioni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, per i decorati al valor militare, per gli invalidi di guerra e per gli invalidi per la causa nazionale. Inoltre, per coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione prima del 28 ottobre 1922 è concesso sul limite massimo di età un aumento di quattro anni.

Però, a norma del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, non si applica alcun limite di età nei riguardi dei concorrenti che, alla data del presente decreto, prestino, quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio d'impiego civile da almeno due anni. I concorsi di cui sopra sono per titoli ed esami.

Art. 3.

Ai concorsi a cattedre sono ammessi i candidati in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio per almeno una delle materie comprese nella cattedra messa a concorso. L'esame verterà sulle materie comprese nella cattedra messa a

concorso e consisterà in una prova scritta e in una orale. Per l'ammissione ai concorsi a posti di maestra istituirice di 2ª classe è richiesto il possesso del diploma d'abilitazione magistrale o licenza normale oppure il certificato di iscrizione ad un albo professionale per l'insegnamento medio. La prova scritta di tali concorsi consisterà nello svolgimento di un tema di cultura storica e letteraria. La prova orale, della durata non minore di trenta minuti, sarà diretta a saggiare il grado di cultura della candidata e la sua capacità didattica in relazione alle materie che formano parte dell'insegnamento elementare. Le anzidette prove scritte avranno luogo nei giorni e nei locali che saranno indicati ai concorrenti ammessi ai concorsi.

Art. 4.

Le domande di ammissione ai concorsi suddetti dovranno esser presentate al presidente del Reale educandato femminile « Maria Adelaide » di Palermo, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e corredata dei seguenti documenti:

a) atto di nascita; la firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia dovrà essere autenticata dal presidente del Tribunale o dal pretore competenti;

b) certificato di cittadinanza italiana con la firma dell'ufficiale di stato civile autenticata come sopra. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità;

c) certificato di moralità rilasciato dalla autorità comunale dove il candidato ha il suo domicilio o la sua residenza con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato. La firma di detta autorità deve essere autenticata dal prefetto della Provincia;

d) certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista da rilasciarsi dal segretario federale della provincia in cui ha domicilio il concorrente. Detto certificato deve essere redatto su carta legale ed attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento ed ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili o ai Fasci femminili con l'indicazione della data di iscrizione;

e) certificato di sana costituzione ed esente da difetti fisici, tali da impedire l'adempimento dei doveri di ufficio, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o da un ufficiale sanitario o da un medico condotto. La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dalla autorità comunale la firma della quale deve essere a sua volta autenticata dal Prefetto;

f) certificato generale del casellario giudiziale, con la firma del cancelliere autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

g) per i concorsi a cattedre di materie letterarie, e di matematica e fisica certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento, e per coloro che abbiano prestato servizio militare, copia del foglio matricolare, munito, ove occorra, della relativa dichiarazione integrativa;

h) titolo di studio, in originale o in copia autentica, in base al quale si domanda l'ammissione ai concorsi;

i) elenco in carta libera, in doppio esemplare, firmato dal candidato, di tutti i documenti, titoli, lavori e pubblicazioni presentati ai concorsi;

l) stato di famiglia, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante ha il suo domicilio.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni delle leggi sul bollo e quelli indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *e*) ed *f*) i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative con diritto a pensione a carico dello Stato, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio (con diritto a pensione a carico dello Stato) alla data di pubblicazione del presente bando di concorso con certificato rilasciato dalla competente autorità amministrativa.

La mancanza anche di uno solo dei documenti prescritti importa l'esclusione dai concorsi. Ai documenti sopra indicati i concorrenti possono aggiungere tutti quei titoli che ritengano opportuni nel proprio interesse e le loro pubblicazioni, escluse le opere manoscritte o dattilografate.

Qualunque certificato di servizio, se rilasciato da Istituti d'istruzione media o primaria, deve essere autenticato dal provveditore agli studi territorialmente competente, se rilasciato da segreterie o da Istituti universitari o di istruzione superiore, deve essere autenticato dal rettore dell'Università o dal direttore dell'Istituto superiore. I certificati rilasciati dai Regi provveditori agli studi non abbisognano di legalizzazione.

Per la valutazione delle benemerenze belliche e patriottiche i concorrenti dovranno produrre i documenti attestanti tali benemerenze.

Per l'ammissione ai concorsi di cui al presente decreto, non è consentito il riferimento a documenti presentati sia presso questa che presso altre Amministrazioni o presso altri Educandati.

Art. 5.

Le nomine ai posti messi a concorso col presente decreto sono conferite nell'ordine di graduatoria, formata dalle Commissioni in base alle votazioni riportate.

In caso di parità di merito, saranno osservate le disposizioni dell'articolo 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni e integrazioni, nonchè quelle dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, recante norme in favore dell'incremento demografico. Le graduatorie saranno approvate con decreto Ministeriale e a tal fine a cura del presidente del Reale educandato femminile di Palermo saranno trasmessi a questo Ministero, per i necessari controlli, tutti gli atti dei concorsi nonchè i fascicoli dei candidati.

Art. 6.

I vincitori dei concorsi a cattedre saranno nominati straordinari per la durata di un triennio, mentre le vincitrici del concorso a posti di maestra istitutrice conseguiranno la nomina in ruolo dopo di aver prestato il prescritto periodo di prova, non inferiore a sei mesi. Sono dispensati da tale periodo di prova coloro che all'atto della nomina abbiano esercitato mansioni proprie del ruolo in cui vengono assunti per un periodo di tempo non inferiore a quello stabilito per il detto servizio.

Art. 7.

Per quant'altro occorra per l'esecuzione del presente decreto e che non sia prescritto o richiamato nei precedenti articoli, si applicano i Regi decreti 23 dicembre 1929, n. 2392, e 1° ottobre 1931, n. 1312.

Roma, addì 26 febbraio 1934 - Anno XII

Il Ministro: ERCOLE.

(5676)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte dei concorsi banditi per 6 posti di volontario archivista in prova e per 8 posti di volontario assistente aggiunto in prova nel ruolo del personale degli Archivi notarili.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti i propri decreti in data 25 gennaio 1934-XII, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 30 del 6 febbraio successivo, coi quali sono indetti rispettivamente:

a) un concorso per esami a 6 posti di volontario archivista (gruppo *A*) in prova nel ruolo del personale degli Archivi notarili;

b) un concorso per esami a 8 posti di volontario assistente aggiunto (gruppo *C*) in prova nel ruolo anzidetto;

Ritenuto che nei cennati decreti venne fatta riserva di stabilire le date delle prove scritte;

Decreta:

Art. 1.

Le prove scritte del concorso per esami a 6 posti di volontario archivista (gruppo *A*) in prova nel ruolo del personale degli Archivi notarili sono stabilite per i giorni 29 e 30 aprile 1934-XII.

Art. 2.

Le prove scritte del concorso per esami a 8 posti di volontario assistente aggiunto (gruppo *C*) in prova nel ruolo del personale degli Archivi notarili sono stabilite per i giorni 19 e 20 maggio 1934-XII.

Roma, addì 5 marzo 1934 - Anno XII

Il Ministro: DE FRANCISCI.

(5672)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.